


Nº	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti /ed eventualmente indirizzati/	FIRMA	Nº di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

## AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ (*qualifica e ufficio*) \_\_\_\_\_ certifico che le n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_

(*timbro e firma*) \_\_\_\_\_



## CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

Comune di \_\_\_\_\_

Bollo

\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_

Il Sindaco


(o il funzionario delegato) \_\_\_\_\_

(*timbro e firma*) \_\_\_\_\_

## PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
SARDEGNA  
XVII LEGISLATURA

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale



I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):

«Proposta di Legge Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell'art. 3 lettera "a" dello Statuto Autonomo della Sardegna – Legge Costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 – Disposizioni normative urbanistiche relative all'insediamento di impianti fotovoltaici industriali e terrestri con recepimento di principi e obblighi di utile e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali»

### L'elaborazione

La Regione Autonoma e Speciale della Sardegna, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948, dispone di competenza primaria in materia di «Urbanistica e Urbanistico», come disciplinato dall'art. 3, lettera «b», del medesimo Statuto. La Corte costituzionale ha più volte rilevato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia urbanistica non comprende le esole le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso già sentenza n. 51 del 2006).

### Provvedimenti di governo del territorio

In tal senso, va fatto rilevare che il territorio relativo alla Regione Sardegna è interessato da plurimi piani di governo e regolamentazione di pianificazione regionale, nazionale e comunitario relativi alla tutela e valorizzazione di specifiche peculiarità del compendio ambientale paesaggistico sardo. Tali compendi, oggetto di precise disposizioni gestoriali di natura espositiva e vincolistica, non sono mai stati oggetto di puntuali norme urbanistiche che impediscono di violare i valori e i principi ispiratori di tali programmi di tutela e valorizzazione. La proposta di legge qui discututa mira a rendere omogenee e organiche le norme urbanistiche con la pianificazione territoriale già oggetto dei piani e programmi che qui si intendono richiamare.

### Effetti urbanistici

Si tratta di strumenti di pianificazione e salvaguardia che non si sono mai tradotti in norme urbanistiche efficaci in grado di evitare irreversibili compromessi di gestione delle aree riduttive. Si ricorda, dunque, l'impossibilità della predisposizione di norme urbanistiche puntuali in grado di garantire la massima tutela relativaamente ad aree gravate da rischi idrogeologici, le zone di protezione speciale, gli habitat di emanazione comunitaria, le delimitazioni di parchi compendi naturalistici, i beni idrogeologici, archeologici e monumentali, i siti di importanza comunitaria, le aree di tutela IGP, DOP e Dop che sovraventano ad un tessuto economico rilevante come le produzioni agricole e agroalimentari.

### Urgenza pianificatoria

Tale normativa urbanistica assume carattere d'urgenza in relazione al rischio di una massiccia devastazione del territorio sardo, con gravi e irreversibili ipercussioni in ogni ambito territoriale, compreso lo sviluppo dell'assetto urbanistico della Sardegna e il venir meno della competenza primaria della Regione nell'ambito della pianificazione urbanistica, in un giusto e coordinato equilibrio territoriale.

### Articolo 1 Obiettivi finalità

La presente legge, in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 – Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, art.3, lettera «b» e delle disposizioni di cui all'art.6 delle Norme Autonome dello Stato Speciale – DPR 21 maggio 1973, n.480, ha come obiettivo:

1. la pianificazione territoriale e il governo del territorio sardo al fine di prevenire la compromissione del quadro equilibrato tra aree urbanizzate e il tessuto territoriale dei compendi naturalistici, aree sottoposte a piani di tutela e valorizzazione, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria e aree oggetto di pianificazione strategica ed economica;

2. la disciplina urbanistica delle aree oggetto di programmi economici, ambientali e strategici di natura comunitaria, statale e regionale;

3. la regolamentazione urbanistica degli interventi relativi a progetti di produzione di energia rinnovabile da realizzarsi a solo scopo di autoconsumo attraverso l'utilizzo di superfici già edificate o da edificare, aree già sottoposte a pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle zone agricole, commerciali, industriali e portuali;

4. l'aggiornamento urbanistico degli interventi in aree edifici di proprietà pubblica.

### Articolo 3 Diritti di iniziativa

1. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge, fatti salvi gli interventi relativi

comprese le comunità energetiche promosse dalle amministrazioni pubbliche, con eventuale partecipazione di partner industriali privati da selezionare attraverso bando pubblico come da norme vigenti.

### Articolo 2

#### Piani comunitari, studi e regionali

La presente legge intende sottoporre a pianificazione urbanistica le seguenti ai cui oggetto:

1. i vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte seconda del DLgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.

2. dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del DLgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., o sulla base delle previgenti disposizioni.

3. Tuelta ai sensi dell'articolo 142 del DLgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., cd. beni vincolati ex lege.

4. i vincoli apposti ai sensi dell'articolo 143, lettera d), del DLgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., in occasione dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale primo ampliamento omogeneo.

5. Sono altresì oggetto della presente legge i seguenti aree e beni da destinare:

a. il sito «Su Nuraxi» di Bantum, isola del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

b. i beni archeologici iriconducibili alla Civiltà Punico-greca e Post-Nuragica, ancorché privi della dichiarazione di interesse archeologico, con i relativi acuni paenici come da definizione degli itti adottato o da adottarsi da parte degli organi preposti;

c. le aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, inserite nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette (paichi e riserve naturali);

d. le aree naturali protette istituite ai sensi della convenzione di Ramsar (zone unite incluse nell'area prevista dal D.P.R. n. 448/1976);

e. le aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette a tutela delle convenzioni internazionali (Berne, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie;

f. le zone di grande importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar (zone unite incluse nell'area prevista dal D.P.R. n. 448/1976);

g. le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e relative fasce di rispetto;

h. le importanti Bird Areas (IBA);

i. le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, comprese le aree permanenti di protezione faunistica cattura, di cui alla L.R. n. 23/1998;

l. le aree individuate ai sensi del vigente Piano Sanitario per l'assetto idrogeologico (PAI) da studi di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (H3 - H4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 - H4)

m. le aree sotto tutela per ragioni connesse alle tradizioni generalmente, alla presenza di prodotti agricoli, alimentari o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale unico o di un'elevata capacità di uso del suolo, compaticolare riferimento alle aree definite con decreti statali IGP, Doc e Dop;

n. gli strumenti urbanistici vigenti comunali, provinciali e regionali: zone A, B, C, D, E, F, G, H;

6. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree relative a cave, miniere cessate, non recuperate o abbandonate o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento in virtù dell'art. 4, lettera «a», del Statuto autonomo della Regione Sardegna Legge cost. n.3 del 26 febbraio 1948;

8. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree circoscritte all'interno di poligoni e basi militari, ricettori di piani e vincoli di cui ai normi precedenti di questo articolo, anche in virtù dell'art. 14 dello statuto autonomo della Regione Sardegna, Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948, che prevede il conferimento al patrimonio regionale dei beni dello Stato che abbiano cessato l'originaria funzione statale;

all'autocostruono da realizzarsi su superfici edificate esistenti o da realizzarsi di cui alle disposizioni seguenti è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici industriali a terra e agrivoltiacci:

2. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l'installazione di impianti eolici terrestri;
3. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l'installazione di nuovi impianti di energia elettrica alimentati da fonti fossili;
4. Nelle aree di cui all'art.2 e altre, vietata:

a. la realizzazione di impianti di stoccaggio - denominati Energy Storage (BESS) - esclusi quelli relativi all'autocostruono da disciplinatisi con la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale proposta d'intesa degli Assessori competenti e adottata con Decreto del Presidente della Regione;

b. la realizzazione di impianti d'approvvigionamento e connessione elettrica con impianti off-shore la cui energia non sia prevista dal Piano Energetico Regionale da adottarsi entro 12 mesi dall'adozione della presente legge;

c. l'realizzazione di impianti di compressione, distribuzione e trasformazione, elettricità e reti infrastrutturali di non previste dal Piano Energetico Regionale e non necessarie alla gestione del sistema elettrico sardo indicato dal Piano Energetico regionale;

d. le aree di cui all'articolo 2 sono cartograficamente definite in base agli atti di individuazione come da punto di riferimento che la Giunta Regionale dovrà predisporre e approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

e. i confini delle relative sovrapposizioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riportate cartograficamente e georeferenziate nel geoportal denominato "GesùMap" della Regione Sardegna nella categoria "aree urbanisticamente vietate all'insediamento di impianti eolic e fotovoltaici" di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. I Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle norme di cui al presente articolo e dispongono, eventualmente, l'estensione delle aree per comprovati motivi di cui all'art. 1 della presente legge.

7. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, da parte dei Comuni, restano in vigore le disposizioni e le definizioni cartografiche previste nella presente legge.

**Articolo 4  
Deregulation pubblica**

1. Eventuali deroghe da cui al comma 1 dell'articolo 3 possono essere concessate dalla Giunta Regionale esclusivamente, per impianti pubblici o società a maggioranza pubblica, eventualmente in associazione o temponanza di imprese o attraverso partecipazioni societarie con privati, dati di comprovata esperienza e tecnologia di livello internazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, in base alle norme vigenti in materia di appalti e servizi pubblici, per la produzione di idrogeno e la conseguente generazione di energia elettrica attraverso centri tecnologici e innovativi, alimentata con idrogeno, previa verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti proposti.
2. Gli impianti fotovoltaici, agrivoltiacci e eolici già esistenti nelle aree interessate dalle disposizioni della presente legge potranno continuare a operare fino alla vigoria dell'autorizzazione in essere, fatte salve eventuali deroghe previste dal Piano Energetico Regionale e previa VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

**Articolo 5  
Comunità energetiche**

1. La Regione sarda, in applicazione delle normative vigenti, statali e regionali,

promuove e incentiva la realizzazione di "comunità energetiche" di interesse comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

2. Al fine del comma 1 la Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti approva una Direttiva, da adottarsi con Decreto del Presidente della Regione, per disciplinare le forme di incentivazione, i processi autorizzativi e le modalità di intervento dei privati nella costituzione di comunità energetiche.

3. Tutti i tempi temporali procedurali di competenza regionale relativi agli interventi di cui al comma 1 sono dimezzati.

**Articolo 6  
Piani di energia rinnovabile lineare**

1. Al fine di promuovere un moderno ed efficace processo di valorizzazione dell'energia rinnovabile, il Regione sarda, in attuazione degli art. 3 lettera «b» e articolo 4, lettera «c», della Costituzionalità del 26 febbraio 1948, promuove piani di produzione energetica attraverso la predisposizione di progetti di valorizzazione delle infrastrutture lineari, quali strade, ferrovie, piste ciclabili, infrastrutture assimilabili.
2. La Regione sarda d'intesa con i soggetti pubblici proprietari e/o concessionari di reti infrastruturali lineari di cui al comma 1, elabora progetti di valorizzazione energetica di aree congiunte di pertinenza di reti ferroviarie, ferrovie e ciclabili, con particolare riferimento a aree di mezzeria, banchine e incappi pedoni.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano che individua le principali infrastrutture lineari e pianifica le procedure per attuare progetti di energia rinnovabile lineare.
4. In relazione al comma 3 la Giunta regionale individua modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

**Articolo 7  
Procedure autorizzative**

1. Tutti i procedimenti avviati e non conclusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere esaminati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge, in analogia con la legge 2 aprile 2023, n. 41, art. 47, comma 9ter, relativa all'ampliamento delle autorizzazioni rilasciate o della regolamentazione sulle procedure in essere.
2. Analogamente all'analoga norma richiamata al comma 1, sono da riconoscere nelle tutte le autorizzazioni rilasciate nelle aree di cui all'articolo 3 della presente legge e cui i cui lavori non abbiano ancora comportato danni irreversibili al territorio come l'elaborazione di più del 30% degli acrogeneratori o dei pannelli fotovoltaici e agrivoltiacci previsti nei progetti.

**Articolo 8**

**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a liquidazione vigente.

**Articolo 9  
Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Nº	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti /ed eventualmente indirizzo/	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					

I sottoscritti firmatari dichiarano di avere letto l'informativa sull'utilizzo dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati. Sono altresì informati che il promotore della sottoscrizione è il Sindaco di Orgosolo, Prof. Pasquale Mereu titolare dei dati raccolti con questa dichiarazione. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità proprie della presente proposta di legge di iniziativa popolare, acconsentendo al loro trattamento nella misura necessaria per gli scopi sopra indicati.

16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					